

# **COMUNE DI PAU**

PROVINCIA DI ORISTANO
"Paese dell'Ossidiana"

# DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ECO-VOLONTARIO

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 22/06/2023

### Art. 1 – Finalità

- 1 L'Amministrazione Comunale al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alle strategie di gestione dell'Ente per la tutela dell'Ambiente e del Territorio, **istituisce la figura dell'eco- volontario.**
- 2 L'eco-volontario, singolarmente o in rappresentanza di una associazione di volontariato, contribuisce alla tutela degli interessi pubblici connessi alla difesa dell'ambiente e della salute promuovendo nei cittadini una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione dei rifiuti urbani e dei comportamenti corretti nella raccolta differenziata.
- 3 L' eco-volontario. è un cittadino particolarmente responsabile e attento nei confronti dell'Ambiente che offre gratuitamente il proprio aiuto essenzialmente per:
  - promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti e collaborare nel sensibilizzare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata e del rispetto del proprio territorio;
  - affiancare l'Amministrazione Comunale nelle iniziative di comunicazione verso tutti icittadini;
  - sorvegliare il territorio e segnalare tempestivamente agli uffici preposti i problemi inerenti la raccolta rifiuti e l'igiene urbana.
  - -promuovere i valori legati alla tutela ambientale e testimoniare l'importanza della collaborazione tra Istituzioni e cittadini.

### Art. 2 – Requisiti per la nomina di Eco-volontario.

- 1 Tutte le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età, sensibili alla salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione ed alla corretta gestione dei rifiuti, che desiderano offrire un contributo operativo gratuito, possono diventare eco-volontari se in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani o appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- · non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto doloso e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- · non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di Eco- Volontario.
- 2 Per acquisire la qualifica di eco-volontario e esercitare i correlati compiti, l'aspirante deve compilare e presentare la domanda scritta di adesione (secondo l'apposita modulistica predisposta ed approvata dal competente ufficio) al Comune di Pau, nella quale indica:
  - Nome e cognome;
  - Luogo e data di nascita;
  - o Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
  - Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti e di conoscenza e di accettazione deldisciplinare;
  - Dichiarazione di voler prestare la propria opera gratuita di eco-volontario.
- 3 Possono presentare la domanda di adesione anche le associazioni di volontari. Le associazioni presentano al Comune la domanda scritta di adesione che deve essere firmata da soggetto munito dei necessari poteri di

rappresentanza. Nella domanda devono essere indicati, per ciascun volontario che presterà il servizio, i seguenti dati e informazioni:

- Nome e cognome;
- Luogo e data di nascita;
- o Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e accettazione del disciplinare e l'impegno di garantire il rispetto da parte di coloro che presteranno il servizio di eco-volontari.

- 4 Per le domande di cui ai commi 2 e 3, il Comune o mette a disposizione i moduli che possono essere reperiti presso i propri uffici e sul sito internet istituzionale;
- 5 Con determinazione del responsabile del servizio socio-culturale è disposto l'accoglimento o il diniego della domanda di adesione, previa istruttoria motivata da parte del responsabile del procedimento.

# Art. 4 – Registro degli eco-volontari.

- 1 Presso l'ufficio Socio-Culturale dell'Amministrazione Comunale è istituito il registro degli ecovolontari nel quale sono annotati:
  - o Nome e cognome;
  - Luogo e data di nascita;
  - o Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
  - Denominazione, sede legale, sede operativa dell'associazione degli eco-volontari;
  - Nome e indirizzo del Comune;
  - Data dell'iscrizione;
  - Data del recesso o della decadenza.
- 2 L'ufficio aggiorna costantemente l'elenco dei volontari che prestano il servizio dieco-volontariato.

#### Art. 5- Riconoscimento

- 1 L'Amministrazione Comunale consegna a ciascun eco-volontario:
- a) una divisa composta da: idoneo abbigliamento (es. giubbino, cappellino, maglietta)recanti i segni distintivi dell'Amministrazione Comunale e la dicitura "eco-volontario".
- b) una tessera di riconoscimento recante la fotografia, il nome e il cognome dell'eco-volontario oltre ai segni distintivi dell'Amministrazione.

# Art. 6 – Compiti dell'eco-volontario e divieti

- 1 L'eco-volontario presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente cooperando con ilComune al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica;
- 2 All'eco-volontario/Associazione di volontariato aderente spetta un rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del terzo settore";
- 3 Tra il Comune e l'eco-volontario o le associazioni che li rappresentano non si instaura alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione contrattuale;
- 4 L'eco-volontario è libero di stabilire quanto tempo dedicare alla propria opera, i contenutidel proprio operato nel rispetto del presente disciplinare;
- 5 L'eco-volontario riconosce il ruolo di indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione Comunale.

# 6 L'eco-volontario può:

- Diffondere informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- Partecipare in qualità di esperto a incontri informativi e di educazione alla corretta gestione dei rifiuti organizzati dal Comune rispettando le modalità di intervento definite dai proponenti stessi;
- Segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio;
- Verificare le condizioni di decoro delle postazioni stradali e la presenza di rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori;
- Segnalare al Comune eventuali disservizi del gestore;
- Segnalare comportamenti scorretti per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti.
- Contribuisce a diffondere i valori legati al rispetto dell'ambiente;
- Informa i cittadini sull'importanza di una corretta raccolta differenziata e della riduzione deirifiuti;
- E' portavoce dei dubbi, delle segnalazioni e dei suggerimenti dei propri concittadini;
- Difende il proprio territorio dagli abbandoni abusivi di rifiuti e da attività illecite collaborando con la propria amministrazione comunale nelle attività di vigilanza del proprio territorio.

## 7 Nell'esercizio dei compiti indicati al comma precedente, l'eco-volontario non può:

- Raccogliere e trasportare rifiuti;
- Ispezionare i centri di raccolta o manipolare i rifiuti presenti negli stessi, sia quelli depositatiche quelli che stanno per essere depositati da cittadini e utenze non domestiche o dal gestore;
- Eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;
- Emettere sanzioni verso il gestore o verso i cittadini e le utenze non domestiche;
- Richiedere generalità di soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- Fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti colti a compiere illeciti conferimenti dirifiuti;
- Compiere operazioni per le quali sia richiesta dalla normativa di competenza una specifica autorizzazione (per esempio, raccolta e trasporto rifiuti).
- Svolgere attività diverse o in contrasto rispetto a quelle che gli sono state indicate dalComune ai sensi del successivo art.7.
- 8 L'eco-volontario deve tenere un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.
- 9 L'eco-volontario deve indossare la divisa e la tessera di riconoscimento consegnategli dal Comune. L'eco-volontario si impegna a tenere pulita e ordinata la propria divisa.

# Art. 7 – Compiti dell'Amministrazione Comunale.

Oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, il Comune:

- Predispone il programma delle attività degli eco volontari con l'indicazione delle priorità.
- Organizza periodicamente incontri di formazione e aggiornamento per gli eco-volontari, tramite il proprio CEAS;
- Organizza periodicamente incontri con gli eco-volontari per un confronto e una verifica sulle attività che stanno conducendo e per raccogliere istanze e suggerimenti per il miglioramento del loro operato;
- Segnala agli eco-volontari le iniziative per le quali auspica la loro collaborazione quali

campagne di comunicazione, incontri di educazione ambientale, convegni, seminari ecc.;

- Risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti degli eco-volontari entro il termine ordinario di cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) a meno che la complessità della materia non richieda un tempo maggiore;
- Dà riscontro alle segnalazioni pervenute dagli eco-volontari;
- Provvede a verificare le segnalazioni degli eco-volontari e ad assumere le decisioni conseguenti.

### Art. 8 – Comunicazioni e segnalazioni.

- 1 Le comunicazioni tra Comune ed eco-volontari possono avvenire per posta elettronica oppure per colloquio diretto.
- 2 Le comunicazioni riferite a segnalazione di disservizi e di comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti devono essere eseguite solo in forma scritta e inviate prioritariamente via e- mail o a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune;

#### Art. 9 - Recesso e decadenza.

- 1 L'eco-volontario o l'associazione sono liberi di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione dandone comunicazione scritta al Comune.
- 2 La qualifica di eco-volontario decade qualora l'eco-volontario non rispetti i divieti indicati all'art.6, commi 7, 8, 9, del presente disciplinare. Nel caso si verifichi uno di questi eventi, il Comune valutata la documentazione inerente, convoca l'eco-volontario per conoscere la sua versione. Il Comune a seguito dell'audizione dell'eco-volontario, ha piena autonomia di decisione e di esprimersi in merito alla decadenza.
- 3 La qualifica di Eco-Volontario potrà essere revocata per:
  - accertate irregolarità;
  - violazioni in materia ambientale;
  - perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, del presente disciplinare
- · mancanza del concreto svolgimento, sul territorio di competenza, delle attività di cui all'art.6 del presente Disciplinare;

#### Art. 10 – Assicurazioni

Il Comune assicura gli eco-volontari, anche quelli appartenenti alle associazioni o ai gruppi comunali indicati all'art. 3, contro i rischi di responsabilità civile e infortuni ai quali possono andare incontro nello svolgimento del loro operato nel rispetto del disciplinare.